



Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

A.C. 100

Dossier n° 52 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
10 marzo 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	100
Titolo:	Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	8
Commissione competente :	XII Affari sociali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in commissione

Contenuto

Il **testo unificato** delle proposte di legge in esame (A.C. 100 ed abb.), adottato come testo base dalla XII Commissione affari sociali nella seduta del 17 luglio 2013, riproduce in buona parte il contenuto di alcune proposte di legge (A.C. 746 ed abb.) già esaminate dalla XII Commissione affari sociali nel corso della XVI legislatura e sulle quali, nell'ottobre 2012, si è svolta in Assemblea la discussione sulle linee generali: l'esame si è tuttavia interrotto a causa della fine anticipata della legislatura.

Il provvedimento in esame, modificato a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti, disciplina il tema dell'**utilizzo del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica**.

Va preliminarmente ricordato che in **assenza di norme dedicate**, l'**utilizzo del corpo post mortem** per finalità di studio, di ricerca e di formazione è **disciplinato** dal **Regolamento di polizia mortuaria**, il D.P.R. 285/1990, che dedica il Capo VI al *Rilascio di cadaveri a scopo di studio* (artt. 40-43). Risultano invece **del tutto assenti norme specifiche** sulla **manifestazione di volontà in ordine alla donazione post mortem del proprio corpo**. Al contrario, la legge 1° aprile 1999, n. 91, *Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*, ha disciplinato il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e ha regolamentato le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espanto e di trapianto di organi.

Il **testo unificato in esame** si compone di **9 articoli**.

L'**articolo 1**, qualifica come **oggetto del provvedimento** l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti, a fini di studio e di ricerca scientifica, dei soggetti dei quali sia stata accertata la morte ai sensi della legge n. 578/1993, e del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (*Approvazione del regolamento di polizia mortuaria*) e che abbiano espresso in vita il consenso ai sensi del successivo articolo 3. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* è informato ai principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinato in modo da assicurare il rispetto del corpo umano.

L'**articolo 2** stabilisce che il Ministro della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali, per le rispettive competenze, promuovono **campagne e iniziative informative**. Le iniziative informative sono promosse dal Ministero utilizzando le **risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale**.

L'**articolo 3** prevede la forma dell'**atto pubblico** o della **scrittura privata autenticata** - in duplice copia - per manifestare il **consenso** all'utilizzo del corpo *post mortem*, utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 91/1991 (*Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*). Una copia dell'atto deve essere consegnata al **centro di riferimento** di cui al successivo articolo 4, che ha precisi obblighi informativi nei confronti dell'ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo. Per i minori il consenso, nelle forme sopra descritte, deve essere manifestato da entrambi i genitori. L'**articolo 4** rimette al Ministro della salute l'individuazione delle strutture universitarie e delle aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di

riferimento per la conservazione e utilizzazione delle salme. L'**articolo 5** obbliga i citati centri di riferimento alla **restituzione della salma** alla famiglia, in condizioni dignitose, entro un anno dalla consegna. Gli **oneri** per il trasporto della salma dal decesso alla riconsegna, le spese di tumulazione e quelle per l'eventuale cremazione **sono a carico dell'istituzione in cui ha sede il centro di riferimento** che l'ha presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui **all'articolo 8, comma 1**.

L'**articolo 6** stabilisce che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* non possa avere **fini di lucro** e che eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme sono destinate alla gestione dei centri di riferimento di cui all'articolo 4. L'**articolo 7**, prevede l'emanazione di un **decreto del Ministro della salute** per l'adozione **del regolamento di attuazione** delle disposizioni in esame, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore allo scopo di:

- stabilire modi e tempi, comunque non superiori ad un anno, per la conservazione, il trasporto, l'utilizzo e riconsegna in condizioni dignitose delle salme alle famiglie da parte dei centri di riferimento, prevedendo la facoltà di procedere alla sepoltura delle salme di cui non venga chiesta la riconsegna;
- indicare le cause di esclusione di utilizzo delle salme;
- individuare le modalità applicative per il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8.

L'**articolo 8**, modificato a seguito dell'approvazione di un emendamento del relatore diretto a recepire alcuni rilievi formulati dalla V Commissione bilancio, dispone sulla **copertura finanziaria del provvedimento**, autorizzando la spesa di **2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014** per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo **5, comma 2**, e stabilendo che al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Infine, l'**articolo 9** abroga l'articolo 32 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (*Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore*), che dispone in tema di destinazione alle indagini scientifiche dei cadaveri provenienti dagli opedali.

Relazioni allegate o richieste

Il testo unificato trae origine da alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 100 ed abb.), corredate, pertanto, della sola relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Come sopra già ricordato, oltre alla definizione delle modalità per l'utilizzazione del corpo *post-mortem* per fini di studio e ricerca, i progetti di legge trattano anche le modalità di manifestazione del consenso in vita da parte del soggetto, prevedendo anche l'utilizzazione della forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Vengono pertanto in rilievo, oltre all'ambito di "**tutela della salute**", oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quello relativo all' "**ordinamento civile**", oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma 2 citato.

Attribuzione di poteri normativi

L'**articolo 7** rimette ad un decreto del Ministro della salute l'adozione del regolamento di attuazione della legge.